



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Oggetto: *D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di depurazione ubicato in località Serra Ventaruli del Comune di Avigliano (PZ).*
Catasto: foglio 92, particelle 245.
Coordinate geografiche sist. rif. WGS84. UTM 33 - EST= 563140 m; NORD= 4508017 m;
Gestore: Acquedotto Lucano S.p.A.. Sede legale: Via P. Grippo, Comune di Potenza.
Scarico in corpo idrico superficiale denominato Vallone delle Canne.
Rif. pratica SUAP:01522200763-21122017-1119 Prot. 0000016 del 02/01/2018

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 che affida ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo che è attribuita ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- lo Statuto della Provincia di Potenza approvato con DCP n. 2 del 16.2.2015;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Potenza come da ultimo modificato dal Decreto del Presidente n. 1 del 27.10.2014;
- il Decreto Presidenziale n. 21 del 21/04/2020 di ulteriore modifica del modello organizzativo della Provincia con cui è stato costituito, con decorrenza 21/04/2020, il nuovo ufficio denominato "Ambiente";
- il Decreto Presidenziale prot. n. 39 del 07/07/2020 con il quale è stato incaricato il sottoscritto di dirigere l'Ufficio Ambiente;

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 152/2006, in particolare:
Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", ed in particolare:
 - l'art. 124, comma 1, che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
 - l'art. 124, comma 7, che assegna alla Provincia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche;

- la L.R. n. 3 del 17/01/1994 “*Piano di risanamento delle acque e tutela uso e risanamento delle risorse idriche*” e Regolamento attuativo di cui all’art. 4, approvato con D.C.R. n. 1235 del 08/02/1994;
 - il D.Lgs. n. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali*”;
 - la L. 241/90 e s.m.i.;
 - il D.P.R. 59/13 “*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;
 - L.R. 49/15 concernente le “*Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.*”;
 - le norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque adottato con D.G.R. n. 1888 del 21 Novembre 2008 e non ancora approvato.
 - Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*”;
 - la D.G.R. 689 del 22/06/2016 “*Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di A.U.A.*”;
- la DGR n. 492/2019 “*Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale approvato con D.G.R. 689/2016*”;
- la D.G.R.n.380/2020 “*Legge regionale 29 maggio 2017 n. 9 - art. 5 Linee guida regionali in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane. Approvazione.*”

RICHIAMATA

- l’Autorizzazione Dirigenziale n. 37167 del 24/10/2013 con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane per l’impianto di depurazione in oggetto;

PRESO ATTO che:

- Acquedotto Lucano con nota, acquisita al protocollo dell’Ente n. 104 del 02/01/2018, ha presentato, tramite il SUAP del Comune di Avigliano in delega alla CCIAA di Potenza, la richiesta di autorizzazione unica ambientale per l’impianto di depurazione ubicato in Località Serra Ventaruli, Comune di Avigliano (PZ), relativamente ai seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
 - Scarichi di acque reflue;
 - Emissioni in atmosfera (art. 272 c.1);
- Acquedotto Lucano con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 36780 del 25/09/2018, tramite il SUAP del Comune di Avigliano in delega alla CCIAA di Potenza, ha trasmesso la relazione geologica, la relazione di calcolo biochimico e la relazione sui deflussi medi mensili;
- con riferimento alle modalità di campionamento, quest’Ufficio, a seguito di diverse contestazioni effettuate da Acquedotto Lucano (ed in alcuni casi dal conduttore dell’impianto) sulle modalità di campionamento effettuate da ARPAB, con nota n. 1793 del 17/01/2019, ha chiarito alcuni aspetti sia per gli impianti con potenzialità inferiore a 2.000 A.E. sia per quelli con potenzialità superiore rappresentando che:

“a parere dell’Ufficio, al fine di ottenere un campione rappresentativo del refluo scaricato:

- *per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a 2.000 A.E., le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi devono essere riferite almeno ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore, (indicazione già riportata negli ultimi provvedimenti di AUA per impianti inferiori a 2.000 A.E.);*
- *per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità superiore a 2.000 A.E., le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità devono essere riferite ad un campione medio ponderato nell’arco di 24 ore e che, fino al completo adeguamento dell’impiantistica presente su territorio, anche per questa tipologia di impianti, la modalità di campionamento deve essere almeno pari al medio composito nell’arco delle tre ore.”*
- questo Ufficio, in data 13/10/2020 con nota prot. n.29301, ha richiesto ad Acquedotto Lucano, di trasmettere i report analitici aggiornati, secondo le modalità di analisi e campionamento già indicate nella nota n. 1793 del 17/01/2019;
- Acquedotto Lucano con nota acquisita al protocollo dell’Ente n.29739 del 15/10/2020, ha trasmesso i certificati analitici delle analisi eseguite da laboratorio accreditato secondo le modalità richieste dall’Ufficio dalle quali si evince il rispetto dei limiti fissati dall’art.13 delle Linee Guida regionali approvate con D.G.R.n.380/2020 "Legge regionale 29 maggio 2017 n. 9 per i parametri BOD5,COD e Solidi Sospesi Totali, mentre per tutti gli altri parametri il rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 3 dell’Allegato 5 al DLgs n. 152/2006;

CONSIDERATO che dalla documentazione tecnica allegata all’istanza si evince quanto segue:

- l’impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito in località Serra Ventaruli del Comune di Avigliano ha una capacità depurativa di progetto di **376 Abitanti Equivalenti (A.E.)**, ed è del tipo schema a fanghi attivi a ossidazione totale;
- è **gestito** dalla Società Acquedotto Lucano Spa;
- presenta lo schema di depurazione riportato nell’Allegato 1, parte integrante della presente autorizzazione;
- l’impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito in località **Serra Ventaruli del Comune di Avigliano** è composto da: (dati acquisiti dallo stato di consistenza)
 - 1 pozzetto di arrivo
 - 2 omogeneizzazione
 - 3 pozzetto generico
 - 4 ossidazione
 - 5 sedimentazione Secondaria
 - 6 disinfezione
 - 7 digestione aerobica
 - 8 scarico finale
 - 9 pozzetto generico

i fanghi provenienti dalla vasca di sedimentazione vengono ricircolati in testa alla vasca ossidazione;

- i dati di progetto dell’impianto vengono di seguito sintetizzati:

PARAMETRO	SIMBOLO	VALORE	UNITA' DI MISURA
Abitanti equivalenti di verifica	Ab.eq	376	Ab
Abitanti equivalenti di progetto	Ab.eq	376	Ab
Dotazione idrica	Di	250	l/Ab d
Carico specifico BOD ₅	C _{BOD,pro}	65	g BOD ₅ /Ab d
Carico specifico TKN	C _{TKN,pro}	12	g TKN/Ab d
Carico specifico P	C _{P,pro}	2,50	g P/Ab d
Temperatura di verifica	T	9,59	°C
Coefficiente di afflusso in fogna	φ	0,80	-

Tabella 1. Dati di progetto

Le verifiche delle unità dimensionate in base a grandezze idrauliche sono state effettuate rispetto alle portate massime orarie, valutate assumendo i coefficienti di punta c_p (Tab. 2).

PARAMETRO	SIMBOLO	CARICO DI FUNZIONAMENTO		UNITA' DI MISURA
		ATTUALE	PROGETTUALE	
Coefficiente di punta in tempo di pioggia	$c_{p,p}$	5		-
Coefficiente di punta in tempo secco	$c_{p,s}$	4		-
Portata media in tempo asciutto	Q_m	3,13		m ³ /h
Portata massima in tempo di pioggia	Q_{max}	15,67		m ³ /h
Portata massima in tempo secco	$Q_{max,c}$	12,53		m ³ /h

Tabella 2. Parametri di riferimento per la verifica del funzionamento dell'impianto

Abitanti Equivalenti di verifica: il numero di A.E. ad oggi mediamente “confluenti” all'impianto;

Abitanti Equivalenti di progetto: il numero di A.E. previsti in fase progettuale;

l'autorizzazione viene richiesta per un numero di **abitanti equivalenti pari a 376**, pari agli abitanti di verifica, come indicato da Acquedotto Lucano in diverse note trasmesse all'ufficio.

RICHIAMATI i contenuti della relazione istruttoria (prot. n. 5431 del 16/02/2021) predisposta dal funzionario competente, di seguito sintetizzati:

- dalla “**Verifica funzionale di impianti di depurazione esistenti sul territorio lucano e soggetti a rinnovo dell'autorizzazione allo scarico**” effettuata dall'Università degli Studi di Basilicata, per l'impianto di depurazione in oggetto, viene indicato che: “*L'impianto risulta complessivamente adeguato alle esigenze di trattamento. La ridotta età del fango in ossidazione (23 giorni) pur non compromettendo i rendimenti di rimozione dei carichi organici ed azotati, potrebbe non assicurare, limitatamente ai periodi più freddi, una sufficiente stabilizzazione dei fanghi. Il problema può essere comunque risolto trasferendo i fanghi in eccesso in altri impianti per completarne la stabilizzazione prima dello smaltimento. Si ritiene che tale soluzione sia da preferire alla riattivazione dell'unità di stabilizzazione che risulta fortemente sovradimensionata* ” **e conclude che :**” *L'impianto in esame è sostanzialmente idoneo ad assicurare le prestazioni depurative previste dal D.Lgs 152/06 per scarico in acque superficiali in area sensibile ai carichi attualmente affluenti. Le criticità riscontrate per alcune unità tecnologiche non compromettono la funzionalità complessiva del ciclo di trattamento. Nelle normali condizioni di funzionamento l'impianto è comunque in grado di rispettare i limiti allo scarico previsti dal ART 24 comma 2 delle norme di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque.* ”.

Nella relazione viene riportato anche il seguente schema a blocchi:

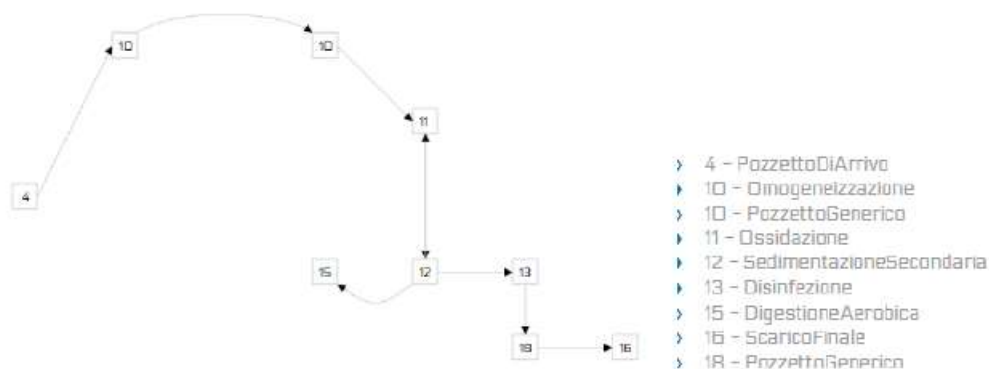


Figura 1. Schema d'impianto

- dalla Relazione Geologica si evince che:** “Dal rilevamento effettuato emerge che il territorio prossimo al punto di scarico non presenta fenomeni franosi legati al ruscellamento diffuso sui versanti né il corso d’acqua, lungo il tronco prossimo al punto di scarico, presenta fenomeni di instabilità per scalzamento al piede (CFR. – carta geomorfologica allegata), in tutta la paleo conca sono evidenti i segni di locali fenomeni di creep la cui evoluzione è distante dall’impianto e dal punto di scarico. Il comune di Avigliano, nell’area d’interesse, ricade nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata, dalla consultazione del WEB GIS – PAI , si nota come sia l’impianto sia il punto di scarico sono interessati da pericolosità geomorfologica reale legata a un rischio **R1**. A conclusione di quanto rilevato si può affermare che l’opera esistente oggetto di analisi dello scrivente risulta compatibile con le norme del PAI in quanto non aumenta il livello di rischio attuale perché non vengono realizzate nuove opere o interventi su quelle esistenti né lo scarico induce fenomeni erosivi tali da attivare fenomeni franosi in atto o potenziale. Inoltre non sono previsti opere di scavo, rinterro e movimentazione terra e pertanto non si andrà a modificare le pregresse e verificate condizioni di stabilità del corso idrico e dei versanti ad esso degradanti.” **e conclude che:** ” Sulla scorta di tutto quanto fin qui descritto, gli scarichi idrici in uscita dal depuratore a servizio della comunità del Comune di Avigliano (PZ) ubicato in località Serra Ventaruli, convergenti all’interno del bacino idrografico della Fiumara Tiera, rappresentano un contributo alla naturale portata idrica dello stesso fiume del tutto irrilevante. Sulla base dello studio geologico effettuato lo scarico del depuratore all’interno del Torrente è attivo già da parecchi anni e ad oggi non sono stati rilevati fenomeni di dissesto o forme di instabilità riconducibili allo scarico e perciò appare evidente che le condizioni morfologiche ed idrauliche del sito non saranno modificate proseguendo le attività di scarico nell’ambito del rilascio dell’A.U.A. richiesta. Pertanto sulla base dello studio geologico effettuato, allo stato attuale, l’area dello scarico dell’impianto di depurazione non presenta né induce particolari criticità dal punto di vista geologico e geomorfologico. Il comune in esame ricade nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Basilicata, dalla consultazione del WEB GIS – PAI, si nota come l’impianto è interessato da un areale di pericolosità e rischio da frana basso. Lo scarico esistente, per le caratteristiche geologiche e idrogeologiche rilevate e per le quantità di reflui smaltite ed oggetto di analisi nel presente studio, non interferisce con le acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (fuori dal raggio di rispetto di 200 m della captazione – “rif. art.94 Dlgs 152 per la mancanza del piano regionale di gestione delle acque”) e rientra nella capacità di assorbimento del terreno senza modificarne le caratteristiche pedologiche.”
- dallo Studio del deflusso medio mensile effettuato dall' Ing. Andrea Cantisani si riporta la tabella con i risultati ottenuti per il corpo recettore, in corrispondenza del punto di rilascio del depuratore Avigliano località Serra Ventaruli, in termini di deflussi medi mensili.

Sezione di chiusura			13									
Area Bacino scolante (kmq)			0.04									
Deflussi in alveo medi mensili (mc/sec)												
Anno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
2001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
2003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2004	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001
2005	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001
2006	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2007	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000
2008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
2009	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001
2010	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000
2011	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2012	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
2013	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001
2014	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2015	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
2016	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Dev standard	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
gg	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Portate caratteristiche (mc/sec)												
Media mensile	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001

Tabella 2 – Deflussi medi mensili

da cui risulta che lo scarico avviene in un corpo idrico con portata nulla per più di 120 gg l'anno.

SCARICO IN AREA SENSIBILE

- nella citata relazione redatta dall'Università viene indicato che *“Lo scarico ricade inoltre in “Area Sensibile” come stabilito dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Basilicata”* ed a tal riguardo si rappresenta che:
 - l'art. 25 delle N.T.A. del PRTA della Regione Basilicata, che norma gli scarichi in aree sensibili (individuate invece all'art. 11), indica che *“Gli scarichi esistenti, che recapitano nelle aree sensibili, devono adeguarsi ai limiti stabiliti nel precedente comma 1: a) entro tre anni dall'approvazione del Piano di Tutela delle Acque da parte del Consiglio Regionale per le aree sensibili definite al comma 11 lettere a) e b); b) entro cinque anni dall'approvazione del Piano di Tutela delle Acque da parte del Consiglio Regionale per le aree sensibili definite al comma 11 lettere c) e d)”*;

Tenendo conto che il PRTA è stato solo adottato e non approvato e considerato che l'impianto ha una potenzialità inferiore a 10.000 A.E., l'Ufficio ritiene di applicare per l'impianto in questione i limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 (vedi considerazioni successive) e per i restanti parametri quelli previsti dalla Tab. 3 dello stesso allegato;

PRESO ATTO che:

- con nota n. 126596 del 07.08.2014, acquisita al protocollo dell'Ente n. 28334 del 07.08.2014, la Regione Basilicata ha trasmesso la Dichiarazione di attività ad inquinamento scarsamente rilevante di cui all'art. 272, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (l'impianto rientra nei punti p e p-bis dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006) per l'impianto di depurazione a fanghi attivi;

CONSIDERATO che:

- l'art. 100 c.2 del D.Lgs. 152/06, con riferimento alla realizzazione delle reti fognarie indica che *“La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:.....della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.”*

- l'art. 101 c.1 del D.Lgs. 152/06, con riferimento alle caratteristiche dello scarico indica che *"....L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime."*
- il punto 1.1 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 stabilisce che *"Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2. Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni."* ed in merito alle modalità di campionamento indica che *"Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore.";*
- l'art. 124 c.9 del D.Lgs. 152/06, con riferimento alle caratteristiche del corpo recettore indica che *"Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee";*

CONSIDERATO altresì che:

- le tabelle 1 e 2 sopra citate dettano i limiti per impianti con potenzialità, rispettivamente, superiore a 2.000 A.E. e superiore a 10.000 A.E. mentre, per gli impianti con potenzialità inferiore a 2.000 A.E. vigono i limiti fissati dall'art.13 delle Linee Guida regionali in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, definitivamente approvate con DGR n.380/2020;
- con riferimento alle modalità di campionamento, ai sensi dell'art.14 delle precitate Linee Guida regionali, *"le frequenze di campionamento e i parametri da rilevare in relazione al recapito finale ed alla utilizzazione dell'effluente sono quelle previste dal D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii., nonché dai protocolli operativi di impianto sottoscritti tra il gestore del S.I.I., l'ARPAB e la Regione e la Provincia. In sede di autorizzazione potranno essere disposte frequenze più brevi per i periodi di gestione provvisoria e di gestione speciale"*.
- l'impianto in questione ha potenzialità inferiore a 2.000 A.E. e all'interno della fognatura possono essere convogliati anche scarichi di acque reflue industriali, pertanto, al fine di definire i limiti e le modalità di campionamento, possiamo far riferimento, oltre che a quanto indicato nelle precitate Linee Guida regionali, a quanto richiamato (per gli scarichi di acque reflue industriali) al punto 1.2 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 che prevede *"Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni"* ed in merito ai campionamenti indica che *"Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.)"*;
- trattandosi di scarico in corpo idrico con portata naturale nulla praticamente per tutto l'anno, la norma prevede che l'autorizzazione stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità auto depurative del corpo idrico;

TENUTO CONTO che la presente autorizzazione:

- sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 59/2013, l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico delle acque reflue urbane rinvenienti dal depuratore di **c.da Serra Ventaruli del comune di Avigliano (PZ)**;
- prende atto ai sensi della D.G.R. n. 689 del 22/06/2016, della presenza nello stabilimento di impianti e attività in deroga di cui al D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1, in particolare rientranti nelle categorie dell'Allegato IV alla Parte Quinta, Parte I, lettere p (impianto di depurazione), p-bis (linea fanghi);

RITENUTO che

- le valutazioni effettuate dall'Ufficio sono relative alla sola compatibilità dello scarico dal punto di vista dell'inquinamento e dell'impatto ambientale e pertanto non sostituiscono in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva realizzazione ed esercizio delle attività (idraulica, geologica, paesaggistica, urbanistica, edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro ecc.);
- lo scarico avviene nella **parte iniziale del Vallone delle Canne**;
- in linea generale, avendo l'impianto una potenzialità inferiore a 2.000 A.E., lo scarico delle acque reflue, prima dell'immissione nel corpo recettore, dovrà rispettare i valori limite di emissioni fissati dall'art.13 delle Linee Guida regionali definitivamente approvate con DGR n.380/2020 per i parametri BOD₅, COD e Solidi Sospesi Totali, nonché i valori limite di emissioni previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 al DLgs n. 152/2006 per le restanti sostanze elencate in tale Tabella (colonna "*scarico in acque superficiali*"); inoltre, in analogia con quanto previsto al punto 1.2 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità devono essere riferite ad un **campione medio prelevato nell'arco di tre ore** a garanzia della rappresentatività del refluo;
- trattandosi però di scarico in corpo idrico non significativo [con portata naturale nulla per più di 120 gg l'anno la portata è nulla praticamente per tutto l'anno] si stabiliscono dei limiti più restrittivi, rispetto a quelli di cui all'art.13 delle citate delle Linee Guida regionali, per i parametri BOD₅, COD e Solidi Sospesi – coerentemente con i limiti indicati nella Tab. 1 - rispettivamente pari a:
 - **BOD₅ ≤ 25 mg/l;**
 - **COD ≤ 125 mg/l;**
 - **Solidi Sospesi ≤ 35 mg/l;**

dalle analisi di trasmesse da Acquedotto Lucano relative al campionamento del 02/09/2020, acquisite al protocollo dell'Ente n. 29739 del 15/10/2020, si evince, oltre al rispetto dei limiti di Tabella 3, anche il rispetto dei limiti predetti;

- nella relazione tecnica sono emerse delle criticità su alcune sezioni di trattamento che saranno riportate nelle prescrizioni al presente provvedimento;
- sussistono le condizioni tecniche ed amministrative per poter accogliere l'istanza di autorizzazione allo scarico dei reflui urbani provenienti dall'impianto di depurazione sito nella **c.da Serra Ventaruli del comune di Avigliano** presentata, al prot dell'Ente n. 104 del 02/01/2018, da Acquedotto Lucano, **a condizione che lo stesso rispetti le prescrizioni riportate successivamente;**

CONSIDERATO che, dagli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che:

- la presente autorizzazione unica ambientale è riferita principalmente ai titoli di cui al precedente punto;
- l'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;
- il procedimento si chiuderà con il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare i titoli di godimento, l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, non oggetto del presente atto;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del regolamento sui controlli interni approvato con delibera del consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

Ai sensi:

- dell'art. 3 comma 1 e dell'art.4 commi 5 e 7 del DPR 59/2013;
- degli artt. 124 e 272 del D. Lgs 152/2006 e smi;

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e confermato,

ADOPTA la

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

in favore della Società Acquedotto Lucano S.p.A. con sede legale in Via P. Grippo, Comune di Potenza, per l'**impianto di depurazione ubicato nella c.da Serra Ventaruli del comune di Avigliano (PZ)**, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, art. 3, comma 1:

- lettera a): *“autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, per lo scarico nel corpo idrico superficiale, denominato **Vallone delle Canne**;
- l'autorizzazione prende atto inoltre, ai sensi della D.G.R. n. 689 del 22/06/2016, della presenza nello stabilimento di impianti e attività in deroga di cui al D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1, in particolare rientranti nelle categorie dell'Allegato IV alla Parte Quinta, Parte I, lettere p) e p-bis);

con l'obbligo di gestire l'impianto:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela dell'ambiente (in materia di gestione rifiuti, scarichi idrici, acque, emissioni, rumore) e dell'igiene;
- in conformità alle **prescrizioni** di seguito riportate:

Limiti di emissione

1. l'autorizzazione è **relativa ad uno scarico di 376 A.E.**. Qualora il numero di A.E. che scaricano nell'impianto aumentasse dovrà essere presentata una nuova/modifica istanza di autorizzazione con l'adeguamento delle diverse sezioni dell'impianto e le relative verifiche idrauliche e biochimiche;
2. rispettare, per lo scarico dei reflui, i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs n. 152/06 colonna “scarico in acque superficiali” ad esclusione dei parametri BOD5, COD e Solidi Sospesi per i quali i limiti da rispettare sono **BOD5 ≤ 25 mg/l; COD ≤ 125 mg/l e Solidi Sospesi ≤ 35 mg/l**;
3. rispettare, il valore limite del parametro n. 50 (Escherichia Coli) della predetta tabella 3 di 5.000 ufc/100 ml;

4. non conseguire i valori limite di emissione in nessun caso mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D. Lgs 152/06;

Monitoraggio ambientale

5. la società dovrà consegnare entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della presente autorizzazione, certificato di analisi chimico-fisiche delle acque in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione relativamente ai parametri di cui alla citata prescrizione 2. Il certificato di analisi deve essere redatto da un laboratorio accreditato o dall'ARPAB ed il campionamento, da eseguire secondo la metodologia disposta dall'ISPRA, dovrà essere effettuato dai tecnici del laboratorio che esegue le analisi;
6. programmare durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione n. 3 autocontrolli analitici in ingresso ed uscita dall'impianto di depurazione, relativamente ai parametri prescritti in Tabella 3 nel rispetto dei limiti di cui al punto 2;
7. deve essere inviata a quest'Ufficio copia delle autoanalisi di cui al precedente punto 6) entro aprile (I quadrimestre), entro agosto (II quadrimestre) ed entro dicembre (III quadrimestre), e si precisa che:
 - se l'autocontrollo di cui al punto 6) non dovesse risultare conforme deve esserne data immediata comunicazione a questo Ufficio;
 - la mancata presentazione nei termini richiesti comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge per il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative;
8. i risultati degli autocontrolli devono essere mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo;
9. le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità devono essere riferite ad **un campione medio prelevato nell'arco di tre ore**. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
10. deve essere comunicata tempestivamente a questo Ufficio (anche a mezzo pec: protocollo@pec.provinciapotenza.it) la presenza di anomalie e/o la totale o parziale interruzione nel funzionamento dell'impianto, nonché l'eventuale attivazione del by-pass, che comunque dovrà avvenire solo in casi di estrema emergenza (bisogna comunicare anche l'attivazione del by-pass legata ad eventi meteorici rilevanti);

Gestione dei periodi transitori

(per periodo transitorio si intende il tempo necessario all'impianto di depurazione per rientrare alle condizioni di regime, in genere legato a guasti, arresti improvvisi delle apparecchiature, afflussi anomali, interventi di manutenzione/ristrutturazione sulle sezioni dell'impianto e/o avviamento dello stesso)

11. i periodi transitori devono essere immediatamente comunicati a quest'Ufficio, entro 24 ore nel caso di eventi accidentali (guasti, arresti improvvisi delle apparecchiature, afflussi anomali....) o con un congruo anticipo – pari ad almeno 7 gg – nel caso di eventi programmati (interventi di manutenzione/ristrutturazione sulle sezioni dell'impianto e/o avviamento dello stesso....);
12. qualora l'evento comporti l'instaurarsi di un periodo transitorio superiore alle 24 ore, la comunicazione di cui al precedente punto 11) dovrà obbligatoriamente essere accompagnata da una relazione tecnica in cui indicare:
 - l'evento che ha creato l'instaurarsi del periodo transitorio;
 - la durata del periodo transitorio ed il tempo necessario per il raggiungimento del normale funzionamento dell'impianto di depurazione;

- gli interventi e/o i settaggi che si intendono effettuare sull'impianto al fine di rientrare nelle condizioni di regime;
- i monitoraggi che il gestore intende effettuare:

a tal proposito si rappresenta che l'autocontrollo sulla qualità delle acque scaricate deve essere, per i parametri BOD₅, COD, SST, N e P, Escherichia Coli almeno quindicinale mentre deve essere mensile per gli altri parametri di Tab. 3. Le risultanze di detti controlli dovranno essere inviati a quest'Ufficio e devono comprovare il graduale raggiungimento dei livelli ottimali del ciclo depurativo ed il conseguente raggiungimento dei valori limite di emissione sopra indicati. Se il periodo transitorio è inferiore a 15 gg bisogna comunque prevedere un campionamento all'inizio del periodo - per i parametri BOD₅, COD, SST, N e P, Escherichia Coli - ed un altro alla fine comprovante il raggiungimento dei valori limite di emissione sopra indicati per tutti i parametri di Tab. 3;

13. nel caso di eventi programmati la comunicazione deve essere accompagnata da un disciplinare di gestione in cui dovranno essere indicati:

- il crono programma delle lavorazioni con le singole fasi di intervento previste;
- l'indicazione delle sezioni dell'impianto interessate dall'intervento e le modalità di gestione previste per limitare l'impatto ambientale sul corpo ricettore;
- il periodo temporale di esercizio in cui non è tecnicamente possibile il rispetto dei limiti di emissione autorizzati;
- la descrizione delle operazioni e dei periodi necessari a riportare in condizioni di normale esercizio l'impianto;
- la previsione dei rendimenti di abbattimento dei parametri di processo dell'impianto correlati agli interventi e ai tempi della loro esecuzione;
- le modalità ed i tempi per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto;
- i monitoraggi che il gestore intende effettuare:

a tal proposito si rappresenta che l'autocontrollo sulla qualità delle acque scaricate deve prevedere almeno un campionamento nel periodo in cui non è tecnicamente possibile il rispetto dei limiti di emissione autorizzati ed uno alla fine del periodo transitorio che comprovi il raggiungimento dei valori limite di emissione per i parametri di Tab. 3 e di quelli previsti al punto 2;

14. così come previsto all'art. 12 c.3 delle linee guida regionali approvate con DGR 380/2020 *“Nei casi in cui fosse necessario by passare completamente l'impianto, dovrà essere garantito il trattamento di disinfezione”*;

15. durante il periodo transitorio è possibile derogare ai limiti previsti dalla prescrizione n. 2 e 3; devono comunque essere rispettate le prescrizioni relative alla gestione dell'impianto e dello scarico, previste dal punto 16) al 29), e quelle di carattere generale previste dal punto 30) al 39);

per tutto quanto non espressamente previsto nella presente sezione, si fa riferimento al Capo IV “Deroghe ai limiti, prescrizioni e controlli nei periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime” delle Linee Guida regionali definitivamente approvate con D.G.R.n.380/2020.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

16. la Ditta Acquedotto Lucano s.p.a. deve gestire l'impianto, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente nel Settore, in particolare della Parte III del D.lgs. 152/06 e secondo le migliori prassi di gestione e conduzione degli impianti di depurazione, garantendo la necessaria presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato (sia in termini di ore impianto che di

- competenze tecniche) ed in grado di adottare tempestivamente le procedure di emergenza in caso di incidenti e/o anomalie;
17. garantire la corretta gestione e la costante manutenzione dei sistemi di collettamento, dei filtri, dei dreni, delle vasche, delle apparecchiature elettromeccaniche (compresa la taratura delle stesse), dell'impianto di depurazione nel suo complesso e dello scarico finale. A tal proposito è necessario verificare periodicamente l'impianto di depurazione e lo scarico, al fine di prevenire eventuali situazioni che possano modificare l'attuale stato dei luoghi o che possono innescare situazioni di pericolo;
 18. bisogna effettuare quotidianamente gli opportuni controlli ai comparti di ossidazione e sedimentazione secondaria - al fine di verificare la concentrazione di fanghi presente in tali comparti - necessari per definire il ricircolo degli stessi e la frequenza di espurgo/allontanamento. Le operazioni di ricircolo ed espurgo dei fanghi dovranno garantire una adeguata concentrazione dei fanghi sia in ossidazione (per un corretto processo biologico) che nella sedimentazione secondaria (per un adeguato abbattimento dei solidi sospesi);
 19. ai sensi dell'art.14 delle citate Linee Guida regionali, il Soggetto gestore dovrà tenere a disposizione del personale di vigilanza un quaderno di manutenzione e gestione dell'impianto in cui annotare tutti gli interventi fatti sullo stesso, i controlli e le verifiche effettuate i dosaggi degli eventuali reagenti e tutte le operazioni connesse con la gestione dell'impianto nonché registrarne i dati. Detto quaderno deve essere conservato presso l'impianto per almeno 5 anni dalla ultima annotazione al fine di essere controllati e vistati in sede di ispezione da parte dell'Autorità preposta al controllo;
 20. garantire per i reflui in ingresso all'impianto gli opportuni trattamenti secondo lo schema riportato nell'allegato 1 e nella documentazione tecnica allegata all'istanza;
 21. inviare in testa all'impianto il surnatante proveniente dalla disidratazione dei fanghi;
 22. considerando che all'impianto confluiscono i reflui provenienti dalla fognatura acque nere e acque bianche, il by-pass dovrà attivarsi solo in casi di situazioni meteoriche eccezionali o comunque nei casi di manutenzione straordinaria e/o programmata. In occasione degli eventi meteorici le portate in ingresso alle diverse sezioni dell'impianto devono comunque essere tali da garantire la corretta depurazione ed il rispetto dei limiti allo scarico ed evitare problemi ai comparti di ossidazione e sedimentazione. Al riguardo – così come previsto all'art. 15 c.5 delle linee guida regionali approvate con DGR 380/2020 – lo scolmatore di portata in ingresso all'impianto dovrà *“consentire la deviazione dei reflui quando le portate in tempo di pioggia superano di almeno 5 volte la portata nera media in tempo secco”*;
 23. l'attivazione del by-pass di cui al punto precedente deve essere preventivamente comunicata a quest'Ufficio. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria e/o programmata la comunicazione - oltre a quanto già indicato nel paragrafo ***“Gestione dei periodi transitori”*** - dovrà indicare, anche:
 - gli interventi di manutenzione che è necessario effettuare sull'impianto;
 - le motivazioni per cui è necessario attivare il by-pass completo dell'impianto invece che optare per altre soluzioni come il by-pass parziale di alcune sezioni oppure lo stoccaggio dei reflui e la successiva gestione come rifiuto liquido,
 24. i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione dovranno essere scaricati (nei letti di essiccamento o disidratati) al fine di ridurre il contenuto di umidità prima del conferimento a recupero/smaltimento pertanto la società dovrà mettere in atto tutto quanto necessario per evitare la continua umidificazione dei fanghi;
 25. sottoporre i fanghi e gli altri rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione alla disciplina dei rifiuti di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, individuando il relativo codice CER nella categoria 19.08 *“rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue,*

non specificati altrimenti”. La documentazione accertante l’avvenuto smaltimento (FIR e registri) deve essere mantenuta a disposizione degli organi di vigilanza;

26. con riferimento ai punti precedenti [punti 24) e 25)] si rappresenta che i rifiuti prodotti dall’impianto (e quindi anche i fanghi) devono essere gestiti secondo le indicazioni di cui all’art. 183 c. 1 lett. bb) relative al deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione;
27. in base alle verifiche effettuate sul refluo in uscita dall’impianto bisogna prevedere, relativamente al comparto di disinfezione, adeguati sistemi che consentono di calibrare il dosaggio del disinfettante (misuratori di portata, clororesiduometro, ecc.) in modo da rispettare i limiti previsti nel presente provvedimento per quei parametri che risentono maggiormente di questo dosaggio (“Escherichia Coli”; Daphnia Magna e “Cloro Attivo Libero”) e contestualmente, seppur non normato, bisogna fare attenzione a limitare il valore degli streptococchi in uscita dall’impianto. **Al riguardo potrebbe essere necessario installare un bacino di disinfezione per migliorare i tempi di contatto del disinfettante con il refluo;**
28. il soggetto autorizzato deve evitare che lo scarico dei reflui sia rigurgitato dalle piene in transito nel **Vallone delle Canne**. A tal proposito la ditta dovrà dotare l’impianto, se necessario:
 - di un sistema di disconnessione della condotta di scarico, che si attiva in caso di eventi di piena (es. valvole di non ritorno allarmata,...), che comunque garantisca l’accumulo/trattamento dei reflui, e/o posizionare la quota di immissione in modo da essere superiore, con un certo margine di sicurezza, al tirante idrico del transito delle acque con Tr di 200 anni;
 - di apparecchiature ed attrezzature che siano idonee a non subire danni e a risultare in sicurezza anche se esposte alla presenza di acqua;
 - di ogni accorgimento utile per evitare che il fango depositato nei letti di essiccamento possa essere dilavato dalle piene in transito;
29. la ditta deve assicurare che lo scarico avvenga senza indurre fenomeni di erosione, scalzamento o stati di pericolosità geomorfologica e/o idraulica, e che le portate scaricate siano compatibili con la natura e lo stato del corpo recettore, prevedendo, ove risulti necessario e di concerto con l’autorità competente a tal riguardo, interventi di manutenzione sullo stesso. Al riguardo potrebbe essere necessario far transitare le acque provenienti dall’impianto in appositi sistemi affinché le stesse non vadano a generare situazioni di dissesto nelle aree di attraversamento e nell’alveo del corpo recettore. La ditta è comunque tenuta al rispetto delle indicazioni fornite dal geologo;

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

30. ai sensi dell’art. 101 c.3 del citato D.Lgs 152/06, lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento, che deve essere immediatamente a monte del punto di scarico. Pertanto, la tubazione che convoglia i reflui dal pozzetto di campionamento al punto di scarico, non deve presentare alcun tipo di immissione (naturale o antropica);
31. consentire al personale dell’autorità competente al controllo di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi del citato art. 101 D. Lgs. 152/06;
32. ottemperare a tutti gli obblighi di legge e munirsi di nulla-osta, visti, assensi, autorizzazioni e quant’altro di competenza di soggetti pubblici e privati, comunque interessati;
33. bisogna interrompere lo scarico dell’impianto o, se ciò non fosse possibile, limitarne al massimo gli impatti, qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute e

- l'incolumità pubblica e per l'ambiente, dandone immediata comunicazione (anche a mezzo pec) a quest'Ufficio;
34. comunicare a questo Ufficio, con almeno 30 giorni di anticipo, qualsiasi modifica da apportare all'impianto, allo scarico o al processo di depurazione. Qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quello autorizzato, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;
 35. in caso di malfunzionamenti e/o di eventi incidentali, la Società deve essere in grado di sopperire alle conseguenti carenze di impianto ed attuare le procedure necessarie per evitare rilasci ambientali e dare comunicazione agli Enti di controllo.
 36. la Società deve predisporre ed attuare un piano di manutenzione ordinaria tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti ai fini ambientali. In particolare la società dovrà compilare e tenere a disposizione del personale di vigilanza un quaderno di manutenzione e gestione dello stabilimento in cui annotare tutti gli interventi di cui ai precedenti punti. Detto quaderno deve essere conservato presso l'impianto per almeno 5 anni dalla ultima annotazione;
 37. in caso di superamento dei valori di emissione (scarichi idrici), deve essere data comunicazione entro e non oltre 5 giorni dall'evidenza del valore anomalo, alla Provincia, all'ARPAB, all'ASP ed al Comune di **Avigliano (Pz)**.
 38. appena possibile e comunque nei successivi 5 giorni dalla comunicazione deve essere trasmessa agli Enti di cui al precedente punto una relazione descrittiva delle cause che hanno determinato i superamenti e le azioni e le tempistiche poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione o dalla normativa vigente (nel caso allegando specifica documentazione che dimostri l'effettivo ripristino: analisi chimiche, rilievi fotografici ecc.).
 39. la Società Acquedotto Lucano deve tempestivamente comunicare l'eventuale variazione della ditta conduttrice dell'impianto;

PRECISA CHE

- a) **la presente A.U.A., ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha validità di anni quindici, a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP, salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del gestore;**
- b) l'Autorizzazione Unica Ambientale può essere rinnovata, previa presentazione al SUAP competente di apposita istanza, sei mesi prima della scadenza, corredata della documentazione prevista dalla modulistica di settore e dagli eventuali atti di indirizzo vigenti; se l'istanza di rinnovo è stata presentata nei termini di cui sopra, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività e degli impianti può continuare nel rispetto della presente autorizzazione;
- c) ai sensi dell'art. 130 del D.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dallo stesso decreto, quest'Ufficio provvederà a seconda dell'infrazione:
 - alla *diffida*, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - alla *diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato*, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
 - alla *revoca dell'autorizzazione* in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
- d) il punto di scarico ha coordinate geografiche (nel sistema di riferimento **UTM 32 / ED50 / WGS84**): **Longitudine: 563140 m. ; Latitudine: 4508017 m.;**

- e) la presente autorizzazione si riferisce all'esercizio dell'impianto (attivazione dello scarico) così come descritto nel presente atto e non all'esecuzione delle opere. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici deputati, ai sensi delle norme vigenti;
- f) le valutazioni effettuate dall'Ufficio sono relative alla sola compatibilità dei sistemi di depurazione e scarico dal punto di vista dell'inquinamento e dell'impatto ambientale e pertanto non sostituiscono in alcun modo ogni altro parere, nulla-osta o autorizzazione necessaria alla effettiva realizzazione ed esercizio delle attività (idraulica, geologica, paesaggistica, urbanistica, edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro ecc.), né tali valutazioni riguardano la stabilità complessiva dell'area (o il rischio esondazione) che restano di competenza di altri Enti/Amministrazioni;
- g) è demandata all'Amministrazione **Comunale di Avigliano** la responsabilità dell'eventuale rilascio dei necessari titoli abilitativi in materia urbanistica ed edilizia inerenti la realizzazione delle opere dello stabilimento in cui è svolta l'attività, nonché la vigilanza sul rispetto degli stessi;
- h) il soggetto autorizzato è il solo ed esclusivo responsabile degli eventuali danni che potranno derivare dalla non corretta gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione, della tubazione di scarico e dello scarico stesso, con particolare riferimento alla responsabilità per i danni che potranno derivare dallo sversamento incontrollato dei reflui;
- i) resta a carico della ditta ogni attività volta a valutare il livello di rischio territoriale a cui è sottoposto l'impianto e/o generato dalla presenza dello stesso e a mitigarne gli effetti in caso di calamità, inclusi gli eventi climatici estremi. A tal riguardo, ad esempio, si deve tener conto di quanto previsto dalle N.T.A. del P.A.I. dell'**AdB della Basilicata** al fine di contenere il rischio idraulico ed attuare le relative misure di mitigazione (strutturale e/o non strutturale, attiva e/o passiva, ecc.) e le procedure di sicurezza aziendale nel caso di eventi meteorici eccezionali. La ditta dovrà inoltre prevedere e realizzare tutto quanto necessario per garantire, durante la normale gestione dell'impianto, la sicurezza dei lavoratori e, in generale, la pubblica e privata incolumità per fenomeni legati alla presenza dell'impianto sul territorio;
- j) la ditta dovrà, in accordo con il proprietario/gestore del corpo idrico in cui avviene lo scarico, mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnico-idraulici e provvedere alla costante manutenzione del punto di scarico e del **Valone delle Canne** in modo da consentire il regolare deflusso delle acque lungo il **vallone** stesso, anche in occasione di eventi meteorici intensi. In particolare dovrà attuare un programma di manutenzione del canale di scolo in modo da migliorare la regimentazione idrica e prevenire possibili situazioni di pericolosità idraulica;
- k) le attività di cui ai precedenti punti i) e j) non rientrano nelle competenze di quest'Ufficio e (di conseguenza) nell'ambito di applicazione del presente provvedimento e pertanto vengono inserite in questo paragrafo [precisazioni], proprio perché si tratta di adempimenti che la ditta deve svolgere ma che esulano dall'autorizzazione allo scarico poiché tale autorizzazione valuta esclusivamente gli aspetti ambientali;
- l) la Società deve comunicare:
 - ogni eventuale modifica gestionale o strutturale agli impianti dello stabilimento (relativi agli scarichi, agli impianti di depurazione, ai sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, ecc.). Qualora le modifiche siano tali da modificare condizioni qualitative e/o quantitative diverse da quelle autorizzate, dovrà essere presentata istanza di modifica/nuova autorizzazione;
 - l'eventuale variazione del legale rappresentante, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/00, relativa al possesso dei requisiti soggettivi;
- m) in caso di inosservanza di prescrizioni o accertamento di violazioni, si applicano, conformemente a quanto disposto dalla normativa di settore, le sanzioni previste dalle norme che disciplinano i titoli abilitativi sostituiti dall'A.U.A.;

- n) questo Ufficio si riserva la facoltà di integrare/modificare il presente provvedimento nel caso ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche normative comunitarie, nazionali e regionali o a seguito di segnalazioni o controlli effettuati dagli Enti preposti o dagli organi di controllo.

Il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP, pertanto, sarà trasmesso telematicamente, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune, per il rilascio del titolo abilitativo alla **Società Acquedotto Lucano**, nei modi e nelle forme previste dalla norma.

Il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.**

Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni/ pareri /nulla osta per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, ecc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti.

Si precisa che il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità telematica:

- alla Provincia di Potenza, indirizzo pec: protocollo@pec.provinciapotenza.it;
- alla società Acquedotto Lucano s.p.a., indirizzo pec: protocollo@pec.acquedottolucano.it;
- all' EGRIB - Servizio Idrico Integrato (indirizzo PEC: segreteria@pec.egrib.it);
- Comune di **Avigliano** indirizzo PEC: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it per gli adempimenti ed i controlli di competenza, in particolare quelli di cui alla lettera g) del presente atto;
- Autorità di Bacino della Basilicata pec: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it per le competenze in materia rischio idraulico, idrogeologico e geologico, in particolare per quanto indicato nella lettera i), al fine di comunicare alla ditta eventuali altri adempimenti;
- all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (**ARPAB**) pec: protocollo@pec.arpab.it, al fine di:
 - accertare il rispetto dei valori limite di scarico prescritti nella presente autorizzazione;
 - permettere l'esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo in quanto autorità competente;

La Provincia di Potenza si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013.

Per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013.

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Si attesta il rispetto della normativa generale e di Settore e la regolarità e la correttezza del procedimento amministrativo.

DISPONE

di notificare il presente provvedimento:

- al SUAP del comune di Avigliano in delega alla CCIAA di PZ, al fine di notificarlo agli interessati (indirizzo PEC: suap.pz@cert.camcom.it);

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Comunicazione a mezzo posta elettronica (prevista dal D.Lgs n. 82 del 07 marzo 2015 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” per la pubblicazione, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 in “Amministrazione Trasparente”;
- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on-line del sito web istituzionale della Provincia Potenza ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009;

Avverso la presente Autorizzazione è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notificazione o dall’avvenuta piena conoscenza, dello stesso.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia

l’inesistenza di conflitti di interesse, in quanto non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento, cui il presente provvedimento fa riferimento.

Il Dirigente

ing. A. Santoro

[firma digitale apposta nei termini di legge]

Allegato 1 – planimetria dell'impianto di depurazione presente agli atti dell'Ufficio

